

STUDIO LEGALE
Avv. Daniela Gargiulo
SPOLETO
MILANO

TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA

SEZIONE FALLIMENTARE

ISTANZA DI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE EX ARTT. 65 - 73 CCII

Ill.mo Sig. Giudice,

Il Sig. STANGLINO ALESSANDRO nato a Vigevano (PV) il 24 ottobre 1969, residente a Cassol Novo (PV), Via Carlo Alberto n.172/b, C.F. STNLSN69R24L872Q, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Gargiulo del Foro di Spoleto, C.F. GRGDNL67A52I921P, con Studio principale in Spoleto (PG) in Via Nursina n.5 e Studio secondario in Milano in Viale dei Mille n.25, presso Di Gi Servizi s.r.l. – la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente giudizio al numero di fax 0743.222063 e all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata daniela.gargiulo@ordineavvocatispoleto.legalmail.it -, ed elettivamente domiciliata nello Studio della stessa in Milano, Viale dei Mille n.25, giusta delega in calce al presente atto, espone quanto segue:

PREMESSO CHE

- L'odierno istante ha depositato, presso l'OCC dell'ODCEC di Pavia, istanza per nomina di Gestore della crisi da sovraindebitamento ed è stato nominato Gestore il Dott. Maurizio Granata, il quale a sua volta ha depositato, presso il medesimo OCC, relazione (doc.n.1 + allegati);
- La situazione debitoria dell'odierno istante deriva dal fatto che lo stesso, nell'anno 2011, si è separato dalla coniuge e nell'anno 2019 ha divorziato; la separazione ed il divorzio sono stati entrambi procedimenti giudiziari, che hanno avuto strascichi giudiziari in ordine a vicende legate alla prole nata dal matrimonio; lo Stanglino ha dovuto sostenere ingenti spese legali per vedere affermati i propri diritti di genitore ma, ad oggi, non vede le due figlie gemelle da molti anni, pur mantenendo l'obbligo di alimenti. A ciò si aggiunga che, nell'anno 2010, ha perso il lavoro per la prima volta, negli anni tra il 2015 ed il 2017 ha lavorato precariamente, negli anni tra il 2017 ed il 2019, quando credeva di aver trovato un lavoro definitivo, è stato licenziato nuovamente, per poi approdare all'attuale lavoro che svolge dall'anno 2019. Questa precarietà lavorativa ha fatto sì che lo stesso non sia stato più in grado di onorare i suoi



debiti, in particolare non è stato in grado di corrispondere con regolarità il mantenimento per le figlie, così come stabilito dal Tribunale. Nell'anno 2018 l'immobile di proprietà dello stesso è stato venduto all'asta a causa del mancato pagamento delle rate di mutuo.

- Il Sig. Stanglino Alessandro, oggi, ha intrapreso una convivenza ed il suo nucleo familiare è composto da tre persone: lo stesso istante, la compagna che non ha attività lavorativa e la figlia nata da questa nuova unione, attualmente minorenni e studentessa;
- Il Sig. Stanglino Alessandro non è titolare di beni immobili, è intestatario di un'autovettura Mazda 3 immatricolata la prima volta nell'anno 2006 ed acquistata di seconda mano, che gli necessita per gli spostamenti verso il luogo di lavoro e che, oltre a non avere un vero valore di mercato, lo stesso sarebbe comunque esiguo; nel predisporre la documentazione necessaria alla procedura, ci si è resi conto del fatto che è ancora intestato allo stesso la pertinenza giardino dell'abitazione a suo tempo venduta – esattamente nell'anno 2018 – che non è stata erroneamente inserita nel Rogito di vendita; la sua unica capacità economica deriva dallo stipendio mensile. A tal proposito, il Sig. Stanglino svolge l'attività di montatore meccanico e lavora molto spesso all'estero, specialmente in Francia, dove deve anche provvedere alle proprie necessità di permanenza;
- Sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 268-277 CCII in quanto il debitore non è soggetto, né assoggettabile, alle procedure concorsuali vigenti ai sensi dell'art.1 R.D. 16/3/1942 n. 267, trattandosi di persona fisica;
- Il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge, né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante proposta di accordo o piano;
- Il ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo determina la impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, senza possibilità di poterlo fare in futuro.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. STANGLINO ALESSANDRO, come sopra rappresentato e difeso, avanza



STUDIO LEGALE
Avv. Daniela Gargiulo
SPOLETO
MILANO

ISTANZA

Di ristrutturazione dei debiti in cinque anni e 1/2, per far fronte alla propria complessiva situazione debitoria, rappresentando altresì la volontà di accedere all'esdebitazione, così come disciplinata dagli artt. 268-277 CCII.

A tal fine

DEPOSITA

La seguente proposta di ristrutturazione dei debiti, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione alla relativa esecuzione, con impegno ad integrare i punti che, a parere del Giudice, meritino un chiarimento, ovvero modifiche e/o integrazioni, e a depositare eventuali proposte supplementari in caso di sopravvenute esigenze.

La ristrutturazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante l'entità dell'indebitamento accumulato in rapporto alle entrate reddituali.

Si dà atto che, con il ricorso all'OCC e mediante incontri con il Gestore nominato, è stata depositata tutta la documentazione attinente alla proposta di ristrutturazione, attestante debiti e redditi, ed ogni altra documentazione reddituale idonea a giustificare la richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore, Dott. Maurizio Granata, ha fornito la propria relazione corredata di tutti i documenti necessari alla ricostruzione della situazione dell'istante ed a stabilirne la meritevolezza di accesso al beneficio.

PROPOSTA

- IL DEBITORE. Il Sig. Stanglino, come sopra detto, non è assoggettabile a procedure concorsuali. Le cause del sovraindebitamento sono da ricercare nel fatto che lo stesso si è legalmente separato nell'anno 2011, divorziando nell'anno 2019, rimanendo precario nel lavoro fino all'anno 2019 – come sopra ampiamente esposto -, cosa che gli ha impedito di poter onorare i propri debiti. Il reperimento del nuovo lavoro, comunque, non ha consentito di poter ripianare la situazione. Inoltre, avendo il debitore intrapreso una nuova convivenza, attualmente sostiene da solo e per intero la compagna e la figlia minore nata dalla nuova unione. La compagna del Sig. Stanglino, di origine Polacca, pur parlando perfettamente italiano, ha un'età di anni 50 e, se già in precedenza non era stata in grado di reperire una stabile occupazione, oggi meno che mai a causa proprio dell'età.



- IL PATRIMONIO DEL DEBITORE. Il Sig. Stanglino vive della propria attività lavorativa. Non sono stati compiuti, negli ultimi cinque anni, atti di disposizione. L'autovettura di proprietà, oltre a necessitare all'istante per le proprie esigenze di spostamento, non ha un valore apprezzabile che possa essere apportato alla procedura essendo stata immatricolata per la prima volta nel 2006 ed essendo stata acquistata di seconda mano. Per quanto riguarda i beni mobili, costituenti l'arredo dell'appartamento condotto in locazione, gli stessi sono da considerare impignorabili. La attuale convivente del Sig. Stanglino non lavora e, pertanto la sola forza economica del ricorrente è quella che sostiene la famiglia composta, si ricorda, anche da due figli minori. Con riferimento alla pertinenza dell'appartamento non più di proprietà, come risultante dalle visure catastali, la stessa non è più nella disponibilità dello Stanglino dall'anno 2018, quando è stato venduto all'asta l'immobile di cui faceva parte. Ne discende che, al di là dell'esiguo valore, mettere a disposizione il bene significherebbe esporre una eventuale procedura di liquidazione del patrimonio ad una serie di atti dispendiosi e che potrebbero portare opposizioni e domande da parte dell'attuale proprietario dell'immobile di cui la pertinenza fa parte. Per completezza, si riportano, aggiornate alla data odierna, le consistenze del conto corrente, del libretto postale di risparmio e della carta prepagata:

POSTE PAY	€ 0,88
LIBRETTO RISPARMIO POSTE	€ 10,00
CONTO CORRENTE FIDEURAM	€ 1.829,08
CARTA FLASH INTESA	€ 2,25

- ELENCO DEI CREDITORI. I debiti del Sig. Stanglino ammontano a complessivi € 53.120,21 e sono così determinati:

Arretrati assegni mantenimento	€ 18.242,25
Agenzi Entrate e Riscossione	€ 4.342,96
Comune di Vigevano	€ 2.945,00
Comune di Cassolnuovo	€ 571,00
Unicredit cessione quinto (in pagamento)	€ 27.850,00



STUDIO LEGALE
Avv. Daniela Gargiulo
SPOLETO
MILANO

L'emolumento mensile netto è di € 2.400,00, attualmente gravato dalla cessione del quinto dello stipendio di € 400,00 circa che, una volta liberato dalle trattenute, ammonterebbe a complessivi € 2.800,00. Il Sig. Stanglino ha contratto la cessione del quinto al fine di poter abbattere il debito nei confronti della ex coniuge, derivanti dal mancato pagamento degli alimenti per le figlie, ed ha tenuto per sé una parte al fine di sostenere le spese di presentazione della istanza all'OCC e al Tribunale. Ciò rileva in quanto il Gestore, nella sua relazione, trova "non coerente" la contrazione del finanziamento rispetto alla domanda di accesso alla crisi dinanzi all'OCC. Va invece rilevato che lo Stanglino, in data 19 marzo 2024, ha ricevuto notifica di atto di precetto (doc. A), già ampiamente annunciato dalla ex moglie, e proprio al fine di evitare il pignoramento sullo stipendio, che avrebbe creato ulteriore difficoltà e squilibrio, ha provveduto al pagamento di parte dell'arretrato, così riducendolo ulteriormente. Si precisa altresì che i pagamenti effettuati in favore della ex moglie non determinano violazione della par condicio in quanto trattasi di creditore privilegiato che, comunque, deve essere liquidato per intero, come da piano che segue. Da ultimo, ma non perché meno importante, si precisa che dalla contrazione della cessione del quinto ad oggi il debitore ha corrisposto – ad oggi – n. 19 rate e, fino alla auspicata omologa e successivi adempimenti, corrisponderà almeno altre due rate.

- PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE. E' plausibile l'individuazione, come possibile proposta unica e sostenibile – vista l'attuale situazione di indebitamento accumulata e rispetto agli introiti reddituali -, quella di PIANO DI RISTRUTTURAZIONE. Ed invero, lo Stanglino ha dichiarato che le proprie spese mensili sono di complessivi € 2.558,00 Sulla base ISTAT, invece, l'importo medio di spesa per una famiglia composta da tre persone è di € 3.404,61 mensili. Ciò dimostra come il debitore mantenga per sé e per la propria famiglia un tenore di vita consono alla richiesta di beneficio. Nella sottostante tabella la specifica delle spese:

AFFITTO	700,00
MANTENIMENTO GEMELLE (nate	450,00



dal primo matrimonio)	
LUCE	100,00
GAS	200,00
BENZINA	200,00
LEZIONI LATINO (figlia nata dalla nuova convivenza)	120,00
CIBO	400,00
TELEFONIA	40,00
SPESE SCOLASTICHE (figlia nata dalla nuova convivenza)	60,00
ASSICURAZIONE	50,00
LEGNA DA RISCALDAMENTO	50,00
MANUTENZIONE CALDAIA	10,00
MANUTENZIONE AUTO	20,00
ABBIGLIAMENTO	50,00
BOLLO AUTO	17,00
SPESE MEDICHE	50,00
TOTALE	2.517,00

Confrontando, pertanto, l'emolumento mensile con le spese per il sostentamento della famiglia, il Sig. Stanglino è in grado di mettere a disposizione della procedura la somma mensile di € 400,00 per complessivi mesi 66 (5 anni e ½) che porterebbero ad un ricavato di complessivi € 26.400,00.

- **DISTRIBUZIONE DEL RICAVALTO.** La somma che verrà incamerata andrà distribuita secondo il seguente criterio: tenendo conto delle spese in prededuzione spettanti all'OCC e alla procedura, si potrà soddisfare integralmente il debito derivante dal mancato pagamento delle spese di mantenimento (credito privilegiato) e verrebbe estinto per intero il debito nei confronti del Comune di Vigevano (parimenti privilegiato); per il residuo, in quota parte ai creditori, nella misura degli importi residui e comunque a norma di Legge.
- **MERITEVOLEZZA.** A parere di chi scrive, il Sig. Stanglino è meritevole di essere ammesso al beneficio richiesto, in quanto lo stesso non ha compiuto alcun



STUDIO LEGALE
Avv. Daniela Gargiulo
SPOLETO
MILANO

atto in frode dei creditori; la circostanza è tanto più provata in quanto i debiti dello Stanglino non derivano da una molteplicità di finanziamenti ma solo da una illiquidità momentanea derivata dalla perdita del lavoro, che lo ha costretto a contrarre un unico debito per poter provveder ai pagamenti nei confronti della ex moglie; va infatti ribadito che il debitore ha solo debiti con l'ex moglie e con alcuni Comuni e la cessione del quinto, che attualmente è in pagamento e che verrà sospesa solo con la eventuale omologa da parte del Tribunale. Con il reperimento di nuova attività lavorativa, il primo pensiero è stato quello di sistemare le situazioni debitorie, e da qui la contrazione della cessione del quinto appena è stato possibile, anche in considerazione del fatto che eventuali azioni di recupero coattivo da parte della ex moglie avrebbero aggravato la situazione costringendolo ad ulteriori indebitamenti.

- **RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE.** Il debitore si riserva la possibilità di apportare, nell'interesse dei creditori, modifiche, correzioni o integrazioni che si rendessero necessarie su richiesta degli organi della procedura.

Stante tutto quanto sopra esposto, il Sig. Stanglino Alessandro, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, previa verifica della documentazione prodotta e richiesta in acquisizione, previa verifica dei presupposti, tenuta in considerazione la relazione del Gestore che ha espresso parere positivo, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, si compiaccia di:

- Dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano di ristrutturazione del debito in cinque o sette anni, secondo la determinazione del giudice stesso;
- Nominare un gestore per l'attuazione del piano;
- Disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, l'impossibilità di iniziare e/o proseguire, sotto pena di nullità, azioni cautelari e/o esecutive, né far acquisire diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;



- In particolare si chiede la cancellazione del fermo amministrativo sull'autovettura di proprietà del debitore, necessaria per raggiungere il luogo di lavoro;
- Stabilire la forma della domanda e del decreto più idonei;
- Ordinare la conseguente trascrizione del decreto presso i competenti Uffici;
- Salvo e riservato ogni diritto e prova, con impegno alla integrazione documentale qualora richiesta, si allegano i seguenti documenti:

1) Relazione Gestore con allegati.

Il debitore chiede, sin da ora, di essere ascoltato dal Tribunale, ove ritenuto necessario.

Con osservanza.

Ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/02, si dichiara che l'importo del contributo unificato è stabilito in € 98,00 oltre bollo € 27,00.

Milano - Pavia, 10 ottobre 2025

Avv. Daniela Gargiulo



TRIBUNALE DI PAVIA

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: Stanglino Alessandro n°782 anno: 2024

Indebitato: Stanglino Alessandro

* * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (Art. 68 CCII)

OCC/Gestore della Crisi: Dott. Maurizio Granata

Ill.mo Giudice Delegato,
il sottoscritto Dott. Maurizio Granata, nella sua qualità di OCC/Gestore della Crisi del procedimento sopra individuato,

PREMESSO CHE

a) l'OCC competente ha nominato il Dott. Maurizio Granata con studio in Marzano, via Milano 34, per svolgere le funzioni di gestore della Crisi nel procedimento n. 782/2024 promosso da Stanglino Alessandro STNLSN69R24L872Q ed egli lo ha accettato (allegato)

VERIFICATO CHE

- 1) Stanglino Alessandro si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c), CCII;
 - 2) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II del CCII;
 - 3) non è già stato esdebitata, nei cinque anni precedenti alla domanda *oppure* non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - 4) non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII ;
 - 5) Stanglino Alessandro non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- Tutto ciò premesso presenta

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex Art. 68 CCII

a) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

La condizione di sovraindebitamento in cui versa il Sig. Alessandro Stanglino trova origine in una serie di eventi personali e lavorativi che, susseguendosi negli anni, hanno inciso negativamente sulla sua stabilità economica:

1. Eventi familiari e obblighi di mantenimento

- Nel 2011 il Sig. Stanglino si è separato legalmente dalla coniuge, mentre nel 2019 ha ottenuto il divorzio.
- Entrambi i procedimenti hanno avuto natura giudiziale e hanno comportato notevoli spese legali, sostenute per la tutela dei diritti genitoriali.

- Nonostante tali sforzi, il ricorrente non vede le due figlie gemelle da molti anni, pur mantenendo l'obbligo di versare gli alimenti, il cui pagamento regolare è risultato difficoltoso per la precarietà lavorativa sopravvenuta.

2. Difficoltà lavorative e perdita della stabilità reddituale

- Nel 2010 ha perso il lavoro per la prima volta.
- Nel periodo 2015-2017 ha avuto impieghi precari, privi di continuità e sicurezza.
- Tra il 2017 e il 2019, nonostante un'apparente stabilità lavorativa, è stato nuovamente licenziato.
- Solo nel 2019 ha reperito l'attuale occupazione come montatore meccanico, attività che svolge ancora oggi, spesso all'estero (in particolare in Francia), con la necessità di sostenere anche spese di permanenza fuori sede.

3. Perdita dell'immobile e riduzione del patrimonio

- Nel 2018 l'immobile di proprietà del Sig. Stanglino è stato venduto all'asta per il mancato pagamento delle rate di mutuo.
- Attualmente non è titolare di beni immobili; risulta intestatario solo di un'autovettura Mazda 3 (immatricolata nel 2006 e di modesto valore commerciale), necessaria per gli spostamenti lavorativi.

4. Nuovo nucleo familiare a carico

- Oggi il Sig. Stanglino convive con la compagna e con la figlia minore nata da tale unione.
- La compagna, di anni 50, non svolge attività lavorativa stabile, sicché il ricorrente è l'unico soggetto a sostenere integralmente le spese del nucleo familiare composto da tre persone

6F) Cessione del quinto dello stipendio

L'istante ha dovuto sottoscrivere un finanziamento (n. uq01236) con Unicredit, garantito mediante la cessione di un quinto dello stipendio.

Avuto riguardo alle esposte circostanze l'indebitamento non appare colposamente cagionato dal debitore. Al medesimo non si può ascrivere un difetto di diligenza nel contrarre le obbligazioni.

Tuttavia pare ragionevole sottolineare la tempistica non del tutto coerente tra il contratto di cessione del quinto avvenuto in data 06/02/2024 con Unicredit S.p.a. e la presentazione dell'istanza all'OCC di Pavia nei mesi immediatamente successivi

b) Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Come sopra esposto il reddito del sovraindebitato gravato dalle trattenute di cui sopra non permette di far fronte alle proprie necessità nonché a quelle degli altri due componenti della famiglia e al contempo di far fronte in maniera puntuale e completa ai debiti negli anni maturati. Inoltre, si evidenzia come l'andamento dei prezzi e quindi il costo

della vita reale abbia negli anni ulteriormente diminuito il potere d'acquisto reale degli stipendi in generale.

c) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

La documentazione prodotta dal sovraindebitato è apparsa sufficientemente completa ed esaustiva nonché attendibile. Si procede ad allegare tutto quanto si è ricevuto dal sovraindebitato nonché la documentazione ricercata dal gestore della crisi al fine di avere una situazione più completa e chiara delle ragioni del sovraindebitamento e della puntuale quantificazione dello stesso.

d) Indicazione presunta dei costi della procedura

- **Compenso OCC di Pavia**

Compenso quantificato in euro 4.298,36 euro come da preventivo allegato e regolarmente sottoscritto e già saldato nella misura di euro 1.250,00; resta pertanto un credito prededucibile pari a 3.048,36 euro

- **Spese tenuta conto corrente dedicato alla procedura: stimate in circa 900 euro per tutta la durata della procedura**

- **e) Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159**

Tenuto conto dell'importo dell'assegno sociale e del numero dei componenti il nucleo familiare del sovraindebitato pare corretta la quantificazione del merito creditizio effettuata in sede di erogazione dei finanziamenti.

f) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

- OCC di Pavia : 3.048,36 euro in prededuzione
- Debito verso ex moglie per spese di mantenimento da saldare al 100 % euro 18242,25
- Agenzia della riscossione: euro 4342,96
- Comune di Vigevano euro 2.945,00
- Banca CQS Unicredit 27.850,00 euro
- Comune di Cassolnovo euro 571,00

g) elenco di tutti i beni significativi nel possesso del debitore;

2a) BENI IMMOBILI

Terreno in Vigevano (PV) ,foglio 52, particella 3128, reddito dominicale 1,14;reddito agrario euro 1,35

2b) BENI MOBILI REGISTRATI

Autovettura Mazda 3, tg DE883EG. L'autovettura è utilizzata dall'istante per recarsi al lavoro e per la famiglia.

2c) RAPPORTI FINANZIARI

POSTE PAY	€ 0,88
LIBRETTO RISPARMIO POSTE	€ 10,00
CONTO CORRENTE FIDEURAM	€ 1.829,08
CARTA FLASH INTESA	€ 2,25

h) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

Non sono stati effettuati atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni

i) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni :

In allegato CU 2024/2023 E 730/2022 da cui si confermano i redditi dichiarati dall'istante nell'istanza

l) **Indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia del sovraindebitato:**

Le spese incompressibili necessarie al mantenimento dignitoso di sé e la sua famiglia ammontano ad euro 2.517 mensili così come da dettaglio presente nel ricorso

m) elenco allegati


- Documento identità
- Estratti conto banca Fideuram dal 2022
- Dichiarazioni dei redditi
- Certificato carichi pendenti e casellario giudiziario
- Certificato di residenza e stato di famiglia
- CRIF
- Visura PRA
- Nomina e accettazione gestore della crisi
- Preventivo occ
- Istanza all'occ
- Verbale incontro con sovraindebitato
- Risposta Banca Italia

- Contratto di affitto
- Dichiarazione atti dispositivi
- Inventario
- Verbale incontro con Sovraindebitato
- Visura cciaa
- Ultimi cedolini
- Finanziamento con cessione del quinto
- Estratto conto prepagata Banca intesa
- Estratto conto poste pay
- Estratto del libretto postale

* * *

Con osservanza.
Pavia, 08/10/2025

Il Gestore della crisi
Dott. Maurizio Granata



STUDIO LEGALE
Avv. Daniela Gargiulo
SPOLETO
MILANO

TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
UFFICIO CONCURSUALE

**Procedura di sovraindebitamento R.G. n. 251-1/2025 – Ricorso per la
ristrutturazione debiti del consumatore**

MEMORIA AUTORIZZATA

Termine deposito 4 gennaio 2025

Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott.ssa Francesca Claris Appiani,
il sottoscritto Avv. Daniela Gargiulo, nella sua qualità di difensore di Stanglino
Alessandro, con la presente memoria, in ottemperanza alla Ordinanza del 5
dicembre 2025, notificata a mezzo PEC in pari data, precisa quanto non
espresso in maniera chiara e deposita anche integrazione del Gestore per
risposta ai quesiti, che verranno riportati uno per uno.

- *rilevato che ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII il piano che il consumatore sovraindebitato propone ai creditori deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento; rilevato che nel caso di specie non è chiaro quale sia la durata del piano proposto, dato che dapprima si propone un piano "di ristrutturazione dei debiti in cinque anni e ½" (ricorso pag. 3) e successivamente si propone "un piano di ristrutturazione del debito in cinque o sette anni, secondo la determinazione del giudice stesso" (ricorso pag. 7). Il piano che è stato proposto prevede un tempo di 5 anni e sei mesi, quindi totali mesi 66. Quanto scritto da questo difensore a pag. 7 del ricorso è solo una formula standard in quanto il CCII determina nella durata da 5 a 7 anni questo tipo di procedura. Nel caso di specie, quindi, si è proposto il termine di sei anni e mezzo in considerazione della necessità di proporre la migliore soluzione ai creditori. E' però facoltà del Giudice modificare il piano e per questo motivo si era ricorsi a tale formula.*
- *rilevato che il piano proposto non precisa nemmeno le percentuali di soddisfazione dei creditori, fatta eccezione per i creditori privilegiati che sarebbero soddisfatti nella misura del 100%, né le tempistiche e le modalità di soddisfazione di ciascun creditore. Ad integrazione della*



relazione, il Gestore ha formulato l'ipotesi di piano di riparto, che qui di seguito si ripropone, analizzando i debiti e le possibilità di acquisizione di somme alla procedura:

- A) DEBITI DEL SIG. STANGLINO ALESSANDRO. Il Sig. Stanglino Alessandro ha accumulato una posizione debitoria di complessivi € 53.301,21, come si evince anche dal ricorso, di cui € 17.592,25 per mancato versamento del mantenimento alle figlie nate dal primo matrimonio – credito privilegiato che si evince dalla comunicazione di controparte **doc.n.1-**, € 4.342,96 con Agenzia Entrate e Riscossione – credito chirografario -, € 2.945,00 con il Comune di Vigevano – credito privilegiato -, € 571,00 con il Comune di Cassolnuovo – credito chirografario -, Unicredit per cessione del quinto € 27.850,00 – credito chirografario -. A tale somma andrà aggiunta quella relativa al compenso OCC di € 3.048,36 in prededuzione.
- B) ATTIVITA' ACQUISIBILI ALLA PROCEDURA. Come esposto nel ricorso e nella relazione, lo Stanglino non è proprietario di beni immobili - appresso si spiegherà la situazione del terreno -, è proprietario di una autovettura Mazda 3, immatricolata nell'anno 2006 ed acquistata di seconda mano, avente un valore commerciale che va dagli € 900,00 agli € 1.500,00 (**doc.n.2 – visura internet**), ha uno stipendio mensile che, al lordo della trattenuta per la cessione del quinto dello stipendio, è pari ad € 2.800,00, sopporta spese mensili per complessivi € 2.517,00 per una famiglia di tre persone di cui la figlia minorenni è studentessa e per il mantenimento delle figlie nate dal primo matrimonio. Residua una disponibilità economica di € 400,00 mensile da apportare alla procedura.
- C) IPOTESI DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE. In ipotesi di piano di ristrutturazione, la somma mensile di € 400,00 moltiplicata per 66 mesi di durata proposta, apporta alla procedura la complessiva somma di € 26.400,00. Tale somma andrebbe così ripartita:

CREDITORE	POSIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO		
OCC	prededuzione	100%	3.048,36		
MANTENIMENTO	privilegiato	100%	17.592,25		
Comune di Vigevano	privilegiato	100%	2.945,00		



STUDIO LEGALE
Avv. Daniela Gargiulo
SPOLETO
MILANO

Comune di	chirografario	8.58%	48,99		
Cassolnuovo					
Unicredit per	chirografario	8.58%	2.389,53		
Cessione Quinto					
Agenzia Entrate	chirografario	8.58%	372,62		

D) IPOTESI DI LIQUIDAZIONE. In ipotesi di optare per la liquidazione del patrimonio, le somme in acquisizione della procedura sarebbero le seguenti: € 14.400,00 per l'apporto mensile di € 400,00, € 900,00 in ipotesi di liquidazione dell'autovettura e così in totale € 15.300,00. Non si crede serva determinare le percentuali, in quanto *ictu oculi* si evince che il piano liquidatorio non è soddisfacente di alcun creditore privilegiato, men che meno di quelli chirografari.

- *rilevato che ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) CCII "La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione" e l'elenco riportato in atti è privo della specifica indicazione per ciascuno di essi delle cause di prelazione; rilevato che ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. d), CCII "La domanda è corredata dell'elenco: delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni" e tra le dichiarazioni depositate è assente la dichiarazione dei redditi 2025 relativa all'anno 2024; rilevato che ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a), CCII "Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni". Questo difensore, con il proprio ricorso, ha ricostruito le cause del sovraindebitamento del Sig. Stanglino, sia a pag. 1 del ricorso, sia a pag. 3. Con il presente scritto, si allega la relazione integrativa del Gestore che riprende le cause del sovraindebitamento anche per come narrate dal debitore. Nelle medesima integrazione, il Dott. Granata ha inserito la documentazione mancante.*
- *rilevato che alla pag. 2 della relazione del professionista dell'OCC si legge testualmente "Tuttavia pare ragionevole sottolineare la tempistica non del tutto coerente tra il contratto di cessione del quinto avvenuto in data 06/02/2024 con Unicredit S.p.a. e la presentazione dell'istanza all' OCC*



*di Pavia nei mesi immediatamente successivi”, senza esprimere una valutazione in ordine alla diligenza del ricorrente nel contrarre il finanziamento con Unicredit; rilevato che la predetta valutazione si rende ancor più necessaria a fronte di quanto si legge testualmente alla pagina 5 del ricorso introduttivo, “Il Sig. Stanglino ha contratto la cessione del quinto al fine di poter abbattere il debito nei confronti della ex coniuge, derivanti dal mancato pagamento degli alimenti per le figlie, ed ha tenuto per sé una parte al fine di sostenere le spese di presentazione della istanza all’OCC e al Tribunale”, senza precisare a quanto ammontasse l’originario debito nei confronti dell’ex coniuge ed in che misura sia riuscito ad abbattere tale debito ed altresì considerato che le spese di presentazione dell’istanza dell’OCC possono notoriamente rientrare nel debito da soddisfarsi in prededuzione nel corso della procedura. Lo Stanglino ha contratto la cessione del quinto dello stipendio con Unicredit nel mese di febbraio 2024; nel mese di marzo 2024 allo stesso veniva notificato atto di precetto da parte della ex coniuge per complessivi € 20.242,25 e per il quale, nei successivi mesi di aprile e maggio 2025, il Sig. Stanglino ha effettuato versamenti a deconto per complessivi € 4.000,00 (come si evince dagli allegati estratti conto – **doc.n.3**). Altre somme sono state dallo stesso utilizzate come segue: quanto ad € 5.000,00 per rimborso prestito, € 2.000,00 per pagamenti affitti arretrati, € 2.900,00 per prelievi vari in favore della famiglia (legna, figlia, ecc...), € 6.100,00 per il pagamento dello studio Professionale che ha predisposto tutta la documentazione necessaria alla procedura dinanzi all’OCC, che ha fornito l’Advisor ed il Legale che sta attualmente tutelando lo Stanglino medesimo. Il tutto è già stato verificato dal gestore nella sua relazione iniziale, laddove non ha ravvisato alcuna spesa particolare. Per ciò che concerne l’OCC, al deposito della domanda sono stati corrisposti € 244,00 + IVA e, nel corso della gestione, la complessiva somma di € 1.250,00 mentre la restante è stata indicata quale credito in prededuzione. Solo da ultimo, ma non perché meno importante, è l’aspetto rilevato dal Gestore circa “la tempistica non proprio coerente”. Si precisa che la domanda all’OCC è stata presentata nel mese di luglio 2025, quindi dopo cinque mesi dalla stipula della cessione del quinto, e che la procedura dinanzi all’OCC ha avuto fine solo nel mese di ottobre 2025, quindi dopo oltre*



STUDIO LEGALE
Avv. Daniela Gargiulo
SPOLETO
MILANO

un anno dalla stipula ed oltre un anno di pagamento; ad oggi, la trattenuta è ancora in corso. Se il debitore avesse voluto frodare il finanziatore avrebbe fatto male i suoi calcoli. Circa la valutazione in ordine alla diligenza, posto che il gestore ha espresso il suo parere nella allegata integrazione, questa difesa si sente in dovere di precisare che lo Stanglino, come ben si evince anche da quanto sopra detto, non ha contratto debiti, nel corso del tempo, che possano far propendere per un sovraindebitamento volontario, le vicissitudini lavorative – la perdita del lavoro -, le problematiche legali - la separazione giudiziale, il divorzio giudiziale e le spese connesse -, non o hanno indotto a richiedere prestiti come invece spesso accade, ma lo hanno indotto a presentare la domanda di una procedura di piano di ristrutturazione al fine di poter ripianare la propria posizione debitoria in un lasso di tempo congruo. Va rilevato come il debito più consistente sia quello relativo all'onere di mantenimento e non vi sono finanziarie se non Unicredit con la cessione del quinto. Nella procedura che oggi ci occupa, il Giudice valuta se il sovraindebitamento è derivato da colpa grave, malafede o frode, escludendo l'omologazione solo in questi casi estremi, mentre eventi imprevedibili (malattia, perdita lavoro, separazione) la favoriscono, dimostrando che il consumatore è una "vittima" della situazione. La valutazione è meno discrezionale rispetto al passato e si concentra sull'assenza di condotte dolose o colpose che abbiano aggravato irrimediabilmente la crisi. A parere di chi scrive, pertanto, appare di tutta evidenza la meritevolezza dello Stanglino il quale ha contratto un unico debito al fine di poter soddisfare quello nei confronti della ex moglie e irmettersi in pari con piccoli debiti assolutamente necessari da pagare, che non ledono la par condicio creditorum e che gli hanno consentito di poter accedere alla procedura.

- *rilevato che, con riferimento alla consistenza patrimoniale del ricorrente, nel ricorso introduttivo si legge testualmente alla pagina 2 “nel predisporre la documentazione necessaria alla procedura, ci si è resi conto del fatto che è ancora intestato allo stesso la pertinenza giardino dell’abitazione a suo tempo venduta – esattamente nell’anno 2018 – che non è stata erroneamente inserita nel Rogito di vendita”; rilevato che, sempre in ordine alla consistenza patrimoniale, nella relazione del*



professionista dell'OCC alla pagina 2 si legge testualmente "Perdita dell'immobile e riduzione del patrimonio: Nel 2018 l'immobile di proprietà del Sig. Stanglino è stato venduto all'asta per il mancato pagamento delle rate di mutuo" e, al contempo, alla pagina 3 si legge "g) elenco di tutti i beni significativi nel possesso del debitore: 2a) BENI IMMOBILI Terreno in Vigevano (PV), foglio 52, particella 3128 , reddito dominicale 1,14; reddito agrario euro 1,35" senza alcun'altra specificazione, né allegazione documentale. Per questa situazione, si rende opportuna una precisazione. Il Sig. Stanglino, nell'anno 2018, ha subito l'espropriazione forzata del suo immobile, ex casa coniugale, a causa del mancato pagamento delle rate di mutuo. L'immobile era costituito da abitazione e piccolo giardino annesso. Questa difesa ha proposto istanza di visibilità, dinanzi al Tribunale di Pavia, nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 633/2018. Ottenuta autorizzazione, si è provveduto ad estrarre copia della documentazione necessaria a cercare di capire cosa possa essere successo. Dalla visione del pignoramento, della CTU e del decreto di trasferimento si evince quanto segue: il pignoramento ha riguardato l'immobile uso abitazione, nonché le sue pertinenze, esattamente l'immobile censito al foglio 52 particella 3421. Il CTU, nella relazione, ha rilevato come il box non fosse più esistente ed al suo posto ci fosse giardino. Ma tale giardino veniva identificato con il foglio 52, particella 3421, mentre veniva comunque dato atto dell'esistenza del giardino, posizionato ad est e pertinenza dell'abitazione (**doc.n.4 - estratto fascicolo esecuzione immobiliare**). Appare abbastanza evidente che, nel corso della esecuzione, si sia verificato un problema per cui l'immobile è stato aggiudicato e trasferito all'acquirente senza menzionare la pertinenza del giardino, o meglio senza indicarne l'esatta mappatura; ma non è neanche difficile presumere che l'attuale proprietario stia tenendo tale pertinenza uti domine fin dall'origine. Ne discende che una procedura di liquidazione potrebbe, laddove pretendesse di liquidare quella particella, trovarsi di fronte ad atti di opposizione da parte dell'aggiudicatario odierno proprietario che porterebbero un gran dispendio a discapito della procedura stessa. Inoltre, dalla semplice visione della visura catastale e dal valore della Rendita Dominicale, si evince che il valore del bene è di circa € 200,00. Si ritiene pertanto che, al di là della eventuale errata



STUDIO LEGALE
Avv. Daniela Gargiulo
SPOLETO
MILANO

illustrazione della questione, tale bene non sia assolutamente necessario a concorrere nelle attività né del debitore né della procedura.

- ***ritenuto infine che in ragione della circostanza che l'unico attivo messo a disposizione della procedura deriva da parte dello stipendio del debitore e che il debitore non possiede beni mobili registrati o beni immobile, la procedura più soddisfacente potrebbe essere la liquidazione controllata e non quella, richiesta, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (con la liquidazione controllata il debitore mette a disposizione della procedura tutti i suoi beni, compreso il reddito, salvo la quota che il giudice consente di trattenere per il mantenimento della famiglia, per tre anni).*** Entrare nel merito di tale affermazione costituisce un problema per questo difensore. A parere di chi scrive, individuata la durata di procedura in cinque anni e sei mesi, e dimostrato che il piano di ristrutturazione risulterebbe più conveniente per i creditori, va sviluppato il discorso relativo all'art.70 CCII in relazione alla eventuale opposizione da parte di Unicredit, una volta dichiarata l'apertura della procedura. Secondo buon senso, l'unico motivo di doglianza potrebbe essere quello relativo al momento di soddisfazione, quindi alla durata della procedura, posto che lo Stanglino non ha tentato di frodare nessuno e la Unicredit ha concesso il prestito basandosi sulla consistenza della busta paga. A questo punto solo il Giudice potrà rispondere all'eventuale ricorso, nel momento in cui si sia convinto per l'una o per l'altra procedura. In questo momento, proprio alla luce di quanto sopra esposto in ordine alle consistenze acquisibili, il debitore non può fare altro che ribadire la propria richiesta di ammissione al piano di ristrutturazione, nell'interesse proprio e dei creditori. Il tutto anche in considerazione del fatto che la proposta di devolvere la somma mensile di € 400,00 risulta comunque l'unica possibilità, non potendosi ritenere che il Giudice possa ulteriormente decurtare l'unica fonte di sostentamento sia per la attuale famiglia dello Stanglino sia per le figlie di primo matrimonio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Stanglino Alessandro, come sopra rappresentato e difeso, insiste nella domanda di piano di ristrutturazione.



Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Relazione integrativa del gestore;
- 2) Copia dei versamenti in favore della ex coniuge a deconto;
- 3) Atto di precetto;
- 4) Estratto fascicolo esecuzione immobiliare;
- 5) CU 2025 per redditi 2024.

Milano – Pavia, 2 gennaio 2026

Avv. Daniela Gargiulo

